

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1328

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)

di concerto col Ministro delle finanze
(FANTOZZI)

col Ministro della difesa
(CORCIONE)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali
(PAOLUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995,
n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto in questione reitera il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, dal quale è stato espunto l'originario articolo 1 che è stato interamente trasfuso nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995), con alcune modifiche.

Se si vuole evitare che riprendano in maniera diffusa fenomeni di abusivismo e venga portato ad ulteriori livelli inaccettabili lo scempio dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale nel Paese, occorre intervenire immediatamente, senza indugio alcuno, ponendo un punto fermo ed invalicabile che impedisca e vanifichi qualsiasi intento speculativo, contribuendo nel contempo ad eliminare le zone d'ombra e la farraginosità del sistema che oggettivamente favoriscono l'insorgere del fenomeno dell'abusivismo.

Scopo del presente decreto-legge è quello di porre finalmente ordine in un settore che, fra norme intrusive, interventi occasionali e stratificazioni di istituti, è stato ridotto in una situazione di pressochè totale paralisi al punto che le pratiche relative al condono edilizio del 1985 sono ancora in corso di trattazione per circa il 90 per cento dei casi.

In tal modo si è ottenuto il risultato di paralizzare gli uffici tecnici locali, incitare nuovo abusivismo edilizio e non conseguire quei risultati economici che il Governo si era prefissato nel 1985.

Appare connotato, quindi, da eccezionali motivi di urgenza e necessità porre un punto fermo all'intera vicenda.

Particolare rilevanza assumono le norme che prevedono la possibilità di nomina di commissari *ad acta* su richiesta del sindaco o del comitato di controllo o su segnalazio-

ne del prefetto, ovvero d'ufficio, al fine di intervenire nei casi di inadempienze, prevenendo altresì la possibilità di utilizzare le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa ove si debba procedere alla demolizione di opere abusive.

Dalla considerazione poi delle conseguenze che le demolizioni possono avere nel tessuto sociale, quando esse riguardino situazioni di estremo disagio abitativo, emerge la necessità di abbassare le aliquote del condono sia per l'oblazione che per gli oneri concessori.

Naturalmente non è possibile innestare un meccanismo di definizione del passato su norme che hanno dato luogo a tanti problemi spesso sfociati in un contenzioso lungo, defaticante e dispendioso per la pubblica amministrazione.

A tal riguardo si sono previste le norme di modifica delle vecchie leggi sul condono che presentavano dubbi applicativi tali da paralizzare qualunque tentativo di regolarizzazione e, inoltre, si sono eliminate quelle disposizioni che a giudizio unanime degli operatori del settore conferivano discrezionalità, al limite dell'arbitrio, e che, non ultimo, sono state occasione per fenomeni distorsivi del sistema sfociati in fattispecie penali.

In tale contesto si è cercato di potenziare l'attività repressiva degli abusi edilizi insanabili al fine di consentire la effettiva demolizione di quanto non ha ragione di essere conservato.

Si è inoltre proceduto a prevedere l'obbligo di integrare la documentazione da allegare agli atti di trasferimento tra vivi, a pena di nullità, con la ricevuta del pagamento dell'anticipo degli oneri di concessione.

Si è provveduto altresì a disciplinare, «a regime», il rilascio della concessione edili-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zia, argomento questo coesistente al condono. Si è perseguito lo snellimento del procedimento stesso, prevedendo altresì l'istituto del silenzio-assenso, salvo che per le aree soggette a vincoli paesistici, storico-monumentali, eccetera, che comportano la inedificabilità dei suoli, per le quali si è disciplinato l'istituto del silenzio-rifiuto, e ciò sul presupposto che è inutile procedere alla definizione delle violazioni edilizie se contestualmente non si rimuovono i meccanismi che agevolano il verificarsi di nuove violazioni.

Sempre in tale ottica, si è disposta la sospensione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di programmi pluriennali di attuazione (PPA), fino al 30 giugno 1995, in attesa dell'emanazione di una nuova disciplina in materia.

Non poteva inoltre non essere affrontato il problema del contenzioso sorto sulla base della complessa e contraddittoria normativa precedente, per cui si è previsto un sistema obbligatorio per l'Amministrazione dei lavori pubblici e, su base volontaristica, per le diverse pubbliche amministrazioni, per risolvere tutte quelle fattispecie di interruzione delle procedure non sanabili in via amministrativa.

Anche questa normativa, come quella precedentemente illustrata, presenta una notevole ricaduta finanziaria in termini di presenza non marginale sul mercato, allo stato non quantificabile, soprattutto delle migliori imprese nazionali del settore.

È stata poi prevista sino al 30 aprile 1995 la riduzione al 4 per cento dell'IVA per lavori concernenti le opere interne ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È stato necessario inoltre apportare limitate modifiche al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'ANAS come ente pubblico economico.

Anzitutto si è provveduto a chiarire la natura giuridica dell'ente e se ne è mantenuta la sigla onde evitare che, per cambiare una vocale, si dovessero affrontare spese dell'ordine di svariati miliardi per cambiare la cartellonistica stradale.

Si sono inoltre dettati criteri contabili per la fase di avvio del bilancio dell'ANAS nonché norme relative all'impegnabilità di crediti dello stesso ANAS.

Il provvedimento si inquadra nell'intera manovra, che costituisce un complesso organico non frazionabile, comprendente anche il disegno di legge di delega riguardante la nuova disciplina del territorio nonché la realizzazione dei procedimenti in materia urbanistica e di assetto dei suoli approvato dal Consiglio dei ministri del precedente Governo, il 22 luglio 1994 (v. atto Senato n. 689), che consentirà, una volta approvata, di intervenire in tutta la materia urbanistica la cui armonica funzionalità è indispensabile per garantire che non si abbiano più a verificare i tanti e deprecati fenomeni distorsivi di un corretto rapporto fra Stato, amministrazioni locali e cittadini, facendo sì che il cittadino sia considerato il centro del sistema e non un suddito.

Al comma 9 dell'articolo 9 è stata reiterata la normativa concernente l'istituzione della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana.

La gestione unitaria delle funzioni amministrative, di quelle di controllo e vigilanza sulle autostrade, nonché i poteri assegnati al Ministro dei lavori pubblici in materia di circolazione stradale, concretizzano la possibilità di operare quel coordinamento tra enti proprietari di cui parla il codice della strada, rendendo altresì possibile nel futuro una politica della mobilità rispondente ai bisogni dei cittadini.

Un quadro così vasto, articolato e multiforme di compiti, che richiede specializzazioni tecniche ad alto livello, deve essere necessariamente affidato ad una struttura di vertice, che invero il codice della strada, pur senza esplicitarlo, ha sancito nell'articolo 35 laddove configura l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale come organo a competenza generale, dipendente direttamente dal Ministro ed operante in piena autonomia funzionale.

Si tratta quindi di un ufficio che opera già di fatto a livello di direzione generale e di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una operazione - quella che si propone di integrazione con le competenze relative alle nuove infrastrutture autostradali - di verticizzazione di un organo che è già nelle cose e la cui formalizzazione non è che il completamento di un *iter* giuridico-amministrativo fortemente voluto dal legislatore del codice.

Rispetto al testo del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, il presente decreto contiene le seguenti modifiche o aggiunte:

a) il termine iniziale di decorrenza del silenzio-assenso che viene fatto decorrere dal momento della presentazione della domanda (articolo 1, lettera *a*);

b) il termine per il versamento del triplo della differenza dell'oblazione già dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non completamente corrisposta, che è stato portato alla stessa scadenza dell'acconto (31 dicembre 1994); si consen-

te in tal modo di sanare le posizioni di coloro che avevano versato entro il 31 dicembre 1994 in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684 (articolo 1, lettera *b*);

c) alcune correzioni materiali al testo dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (articolo 1, lettere *c* ed *e*);

d) una modifica alla tabella per la determinazione dell'oblazione, facendo riferimento, per la determinazione del *quantum* per l'ultima tipologia di abuso, ai metri quadrati e non ai metri cubi, che determinerebbero una somma addirittura maggiore di quella dovuta complessivamente (articolo 1, lettera *d*);

e) la sospensione fino al 30 giugno 1995, e non già l'abrogazione, dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già citato, riguardante l'adozione dei PPA (articolo 8, comma 1).

RELAZIONE TECNICA

1) *Riduzione dell'aliquota IVA* (articolo 8, comma 3)

Per quanto attiene alla riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento, di cui all'articolo 8, comma 3, si osserva che dalle rilevazioni eseguite dal Ministero delle finanze sulle dichiarazioni IVA riferite all'anno 1992 la base imponibile relativa all'intero settore delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, comprese quelle eseguite all'interno delle abitazioni, risulta essere di lire 48.132 miliardi (13.725 + 34.407).

Tenuto conto che, sulla base delle valutazioni elaborate dal Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1994, il settore in parola è interessato da una recessione, rispetto all'anno 1992, valutabile in misura non inferiore al 25 per cento, il dato complessivo suddetto si attesterebbe a 36.000 miliardi circa.

Inoltre dalle rilevazioni effettuate dallo stesso Ministero dei lavori pubblici risulta che all'edilizia residenziale, interessata dalla misura agevolativa, è attribuibile una quota del 40 per cento del suddetto imponibile complessivo: $36.000 \times 0,40 = 14.400$ miliardi.

Su tale importo il calo di gettito IVA, per ogni punto percentuale, è di 144 miliardi circa. Pertanto l'agevolazione prevista determina una perdita di gettito, su base annua, di 2.200 miliardi circa. Per il corrente anno 1994 la perdita è valutabile in 550 miliardi circa tenendo conto delle modalità di riscossione e, per l'anno 1995, considerato il limite temporale dell'agevolazione, la perdita è di circa 915 miliardi.

2) *Compensi commissioni* (articolo 6, commi 5 e 13)

Per quanto riguarda le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'onere derivante dall'attività delle medesime è previsto in lire 60 milioni (20 milioni \times n. 3 commissioni) per il 1994, considerato il ridotto periodo di funzionamento.

Per quanto riguarda il 1995, l'onere è previsto in lire 120 milioni (40 milioni \times n. 3 commissioni).

Per quanto riguarda le commissioni di valutazione delle opere di competenza dell'ANAS (articolo 6, comma 13), si è fatto ricorso a somme assegnate allo stesso Ente con una competenza di lire 40 milioni per il 1994 e lire 120 milioni per il 1995.

3) *Istituzione della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana* (articolo 9, comma 9)

Per quanto concerne infine l'istituzione della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana, ed i correlati aspetti finanziari, si rappresenta che la dotazione organica della stessa è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi della legge n. 537 del 1993. Alla copertura si provvederà mediante processi di mobilità interna ed esterna.

La dotazione relativa alle qualifiche dirigenziali comporta esclusivamente l'aumento per la qualifica di dirigente generale (100 milioni circa per anno, cui si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio).

Per le altre qualifiche dirigenziali si provvederà mediante riequilibrio dei posti dirigenziali all'interno delle strutture del Ministero.

Quanto all'organizzazione periferica si precisa che presso i provveditorati alle opere pubbliche esistono già nuclei di personale addetto alle funzioni di circolazione e sicurezza, che verranno integrati con processi di mobilità interna ed esterna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649.

Decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995 ().*

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

d) alla tabella B, le parole: «10.000 a m³», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti «10.000 a mq»;

e) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere a), b) e c), sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 2.

(Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo)

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Articolo 3.

(*Commissari ad acta*)

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Articolo 4.

(*Norme in materia di pianificazione urbanistica*)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c*-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c*-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5.

(Norme transitorie e sanzionatorie)

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente

articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa al caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza.

Articolo 6.

(Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto, da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato.

4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

13. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E
DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 7.

*(Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia)*

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.».

7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: «varianti non essenziali, nonché di».

8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.».

9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.».

12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

14. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

15. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Articolo 8.

(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 30 giugno 1995.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie*). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa

grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.».

Articolo 9.

(Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS)

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

5. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 8, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

9. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale, anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il funzionamento degli uffici della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana;».

Articolo 10.

(Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni legislative ed abrogazione di norme regolamentari)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Articolo 11.

(Norme edilizie per le comunità terapeutiche)

1. All'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.»

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1995.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - FANTOZZI - CORCIONE -
PAOLUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO